

**ACCORDO DECENTRATO SULLA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE PER LE
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'
ANNO 2011**

L'anno 2012 addì quindici del mese di **dicembre (15.12.2011)** nella sede del Palazzo Comunale a seguito della verifica effettuata dal Revisore del Conto, nonché dell'autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione della preintesa dell'accordo decentrato integrativo siglato in data 10.10.2012 espressa dalla Giunta Comunale con deliberazione N. 123 del 15.12.2012 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. 267 del 18.08.2000.

TRA

La delegazione trattante di parte pubblica nelle persone
Del Segretario Comunale
Dr.ssa Antonia Zarrillo

E

la delegazione sindacali
Organizzazioni Territoriali
Sig. Petrizzo Donato (CGIL FP)

I componenti della rappresentanza sindacale unitaria:


Sig.ra Donatella Bargellini

Sig.ra Silvia Megli

Assenti:

Masini Marco

Bambi Stefano



PREMESSO:

- a) CHE in data 22 Gennaio 2004, l'Aran e le Confederazioni ed Organizzazioni sindacali rappresentative hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002 – 2005 e per il biennio economico 2002 – 2003;
- b) CHE l'art. 4 comma 1 del CCNL 21.01.2004 prevede, tra l'altro "... le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
- c) CHE in data le parti hanno sottoscritto l'accordo decentrato sulla distribuzione delle risorse decentrate per l'esercizio 2008;
- d) CHE in data le parti hanno sottoscritto l'accordo decentrato sulla distribuzione delle risorse decentrate per l'esercizio 2009;
- e) CHE in data le parti hanno sottoscritto l'accordo decentrato sulla distribuzione delle risorse decentrate per l'esercizio 2010;
- f) CHE in data 15.11.2009 è entrato in vigore il D.lgs 27 ottobre 2009 N.150 in merito all'attuazione della legge 4 marzo 2009 N. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e di conseguenza ogni intervento sul contratto decentrato integrativo dovrà essere immediatamente rispettoso dei limiti e delle disposizioni delineate nel nuovo quadro legislativo di riferimento.

CHE con delibera 163 del 30.12.2010 è stata disposta l'integrazione del fondo Anno 2011 con le risorse variabili nella misura dell'1,2 del monte salari Anno 1997 pari a € 9.508,99, importo rideterminato in applicazione della circolare della Ragioneria Generale dello Stato N.12/2011 in € 2.834,42.


CHE con determinazione N°12 del 3.1.2011 è stato costituito il fondo per la contrattazione decentrata Anno 2011 rideterminato con determinazione N°130 del 23.12.2011.

Si concorda quanto segue

ART.1

Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie per l'esercizio 2010

Le parti concordano di distribuire le risorse disponibili per l'esercizio 2011 pari a complessivi **Euro 81.774,69** al netto degli oneri a carico dell'Ente come stabilito nell'allegato "A" al presente accordo e per le finalità ivi indicate.



Le parti ai sensi dell'art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999 concordano l'integrazione delle risorse economiche decentrate di parte variabile sino all'importo massimo dell'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza approvato con delibera G.C.N°163 del 30.12.2010 rideterminata in applicazione della circolare della Ragioneria Generale dello Stato N°12/2010. La somma di parte variabile prevista a tale titolo nel fondo viene utilizzata nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art.15 a seguito di accertamento di economie conseguenti a processi di riorganizzazione/razionalizzazione certificati dal Responsabile del Servizio Finanze e Patrimonio di cui la Giunta ha preso atto con delibera G.C 91 del 04.10.2012, la cui disponibilità è stata certificata dall'Organismo Indipendente di Valutazione in data 23.11.2012 dovrà essere destinata dall'Ente tra l'altro al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.

ART.2

Individuazione degli istituti di spesa consolidati

1) Progressioni economiche orizzontali art.17 comma 2 lett b) del CCNL dell'01.04.1999.

Ai sensi dell'art. 34 comma 1 del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche destinate alla progressione economica orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo.

Importo consolidato per il presente istituto destinato a finanziare progressioni economiche già realizzate negli anni precedenti, per il pagamento del LED ammonta complessivamente a € **27.542,82**.

Relativamente alla quota da destinare alle progressioni economiche per l'anno 2011 si precisa quanto segue:

- l'art. 9 comma 1 della legge 30 luglio 2010 N°122 di conversione del Decreto legge 31 maggio 2010 N° 78 stabilisce:

Per gli anni 2011, 2012, 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 N° 196, non può superare in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'art. 8 comma 14.

Pertanto ai sensi della norma sopracitata per l'anno 2011 non vengono destinate risorse alle progressioni economiche orizzontali.

2) Indennità di comparto (art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL del 22.01.2004)

Parte delle risorse fisse e ricorrenti sono destinate alla corresponsione per l'anno 2011 dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del C.C.N.L. del 22.01.2004. Importo previsto per € **16.560,60**



ART.3

Indennità di rischio, turno, reperibilità e maneggio valori

Per l'esercizio 2011 le parti danno atto che le somme già erogate a titolo di indennità di rischio, turno e reperibilità in applicazione dei criteri già previsti nei contratti decentrati 18.1.2005 e 3.5.2007, ammontano complessivamente a Euro **16.180,68** suddivisa come segue:

Indennità di rischio € 2.210,79

Indennità di disagio € 2.312,54

Indennità disagio per Mercatini Antiquariato € 632,96

Indennità di Turno € 2.935,18

Indennità di reperibilità € 7.567,31

L'indennità di maneggio valori da liquidarsi anch'essa in conformità ai criteri stabiliti nel contratto decentrato 8.11.2005, ammonta a Euro 511,90

ART. 5

Indennità di responsabilità


Utilizzo di risorse per finanziare:

- a) particolari posizioni di lavoro di cui all'art. 17 comma 2 lettera l) del CCNL dell'1.04.1999 - € **900,00**
- b) indennità di responsabilità di particolari categorie di lavoratori di cui all'art. 17 comma 2 lett. F) del CCNL dell'1.4.1999 così come integrato dall'art. 36 del CCNL 22.01.2004 - € **6.283,33**

Tali risorse sono destinate a compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale secondo la disciplina contenuta nell'art. 17 comma 2 lettera f) del CCNL dell'1.04.1999 come sostituito dall'art.7 comma 1 del CCNL 09.05.2006.

Il compenso per l'esercizio di tali compiti è determinato in sede di contrattazione decentrata entro i valori stabiliti dalla contrattazione nazionale, ossia in misura non superiore a € 2.500,00 annui lordi per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale di categorie B e C quando non trovi applicazione la specifica disciplina dell'art. 11 comma 3 del CCNL 31.03.1999 e le specifiche responsabilità affidate al personale di categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell'area di posizioni organizzative secondo la disciplina degli art. da 8 a 11 del CCNL del 31.03.1999, nominato con apposito provvedimento scritto del Responsabile del Servizio cui sono assegnati ed avrà decorrenza dalla data del provvedimento.

Il compenso da erogare già stabilito nell'accordo dell'08.11.2005 si conferma per l'anno 2011 nella misura annua di € 1.000 cad rapportato al periodo di incarico da erogare ai dipendenti incaricati dello svolgimento di compiti e delle funzioni che comportano specifiche responsabilità in qualità di vicari dei Responsabili di Servizio e che abbia funzioni di direzione e coordinamento con provvedimento scritto del Responsabile del Servizio cui sono assegnati. Si conferma anche per l'anno 2011 l'attribuzione delle indennità in favore del personale di cat. B3 con profilo professionale di cuoca e coordinatore della squadra esterna degli operai.



Si concorda che l'importo totale destinato all'indennità da corrispondere per l'anno 2011 è pari a € 7.183,33 determinato nella tabella che segue:

Funzione	Numero	Indennità annua rapportata al periodo di servizio	Totale
Vicari dei Responsabili di Servizi			
Personale in cat C	5	1.000,00	4.333,33
Responsabilità direzione e coordinamento gruppi di lavoro e squadre			
Personale in cat. B3	2	1.000,00	1.950,00
Responsabilità Ufficiale stato civile e anagrafe			
Personale in cat. B3	2	300,00	600,00
Responsabilità di URP			
Personale in cat. B3	1	300,00	300,00
Totale			7.183,33

L'entità della responsabilità è erogata in base alla presenza in servizio sulla scorta delle disposizioni previste dal D.L.112/2008 convertito in legge 133/2008. I risparmi derivanti dalla decurtazione delle assenze per malattia concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio e non possono essere utilizzati per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa ma devono essere restituite al bilancio.

ART.6

Compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi

Utilizzo risorse destinate ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, le parti concordano di utilizzare la somma di € 3.239,73 destinata a compensare la produttività individuale e di Gruppo dei dipendenti a tempo indeterminato e dei dipendenti a tempo determinato che abbiano lavorato per un periodo di almeno 6 (sei mesi nell'Ente).

I compensi di cui al presente fondo saranno assegnati al personale dipendente secondo i criteri generali relativi al sistema d'incentivazione del personale e alla ripartizione delle risorse destinate ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e l'impegno di Gruppo per centri di costo e/o individuale in modo selettivo e secondo i risultati accertati con il vigente sistema di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL 1998/2001. Le parti privilegiano un sistema di attribuzione del fondo che si basi sul merito o l'impegno di gruppo e che consenta all'interno del Gruppo di premiare chi con il maggiore impegno, ha partecipato al miglioramento del servizio attraverso il raggiungimento degli obiettivi e indicati dal proprio Responsabile del servizio.

Per l'anno 2011 nelle more dell'approvazione del nuovo sistema di valutazione permanente è stato stabilito che verrà applicato il sistema di valutazione in essere con il

limite minimo di 60 punti al di sotto del quale non verrà attribuita nessuna indennità di produttività.

Ai fini del calcolo della quota spettante a ciascun dipendente si applicherà la seguente formula già prevista nel contratto decentrato Anno 2010.

Somma totale disponibile
_____ x coefficiente individuale

Somma coefficienti di tutti i dipendenti

La scheda di valutazione è consegnata al dipendente interessato che può presentare proprie osservazioni e controdeduzioni. Fatta salva la possibilità per ciascun dipendente di promuovere ricorso giurisdizionale si prevedono le seguenti procedure chiarificatrici interne:

- Entro sette giorni dal ricevimento della scheda valutativa il dipendente può richiedere in forma scritta al proprio responsabile di servizio chiarimenti e informazioni circa gli elementi che hanno determinato la valutazione.
- Qualora il dipendente non si ritenga soddisfatto entro i sette giorni successivi al chiarimento con il responsabile di Servizio lo stesso può chiedere un intervento del collegio arbitrale che sarà composto dal Segretario Comunale in qualità di Presidente, dal Responsabile del Servizio cui appartiene il dipendente.
- Al personale in servizio a tempo parziale nonché agli assunti o cessati dal servizio in corso d'anno l'erogazione delle risorse di cui al presente articolo, sono corrisposte in relazione rispettivamente alla durata del contratto e ai mesi di servizio prestati.

Le parti danno atto che ai fini del calcolo delle presenze e assenze si applicano le disposizioni contenute nel contratto decentrato anno 2010.

ART. 6

Corresponsione risorse per specifici progetti finalizzati

Non viene destinata nessuna risorsa di bilancio per il finanziamento di progetti obiettivo destinati al miglioramento dei servizi.

ART. 7

Fondo incentivi dovuti per specifiche disposizioni di legge

Gli incentivi economici di cui all'art. 15 c.1 lett. K) del CCNL 1.4.1999, per l'annualità 2011 è pari a € 11.077,53 di cui € 5.000,00 sono finalizzati all'erogazione d'incentivi per il recupero dell'evasione in applicazione del regolamento ICI, € 2.405,00 per remunerare le prestazioni di cui all'art. 92 del D.lgs 163/2006 nonché la somma di € 3.672,53 destinata a finanziare la IV fase del progetto finalizzato alla gestione delle pratiche di condono edilizio giacenti presso l'archivio delle pratiche edilizie destinato a remunerare il lavoro di gruppo effettuato da due dipendenti assegnati al Servizio urbanistica oltre al responsabile dello stesso approvato con delibera G.C N° 108 del 15.10.2009, da ultimo modificata con delibera G.C. N° 88 del 04.10.2012.

